



Auto Ultraventennali - Mappa per le Esenzioni del BOLLO!

A un mese e mezzo dall'approvazione della **Legge di stabilità 2015**, avvenuta il 23 dicembre 2014, non è ancora definita la situazione sulla tassa automobilistica per le auto immatricolate da più di vent'anni (ma meno di trenta), fino all'anno scorso esentate dal pagamento (in alcuni casi), da quest'anno obbligate a pagare (sempre in alcuni casi). La confusione, a oggi, è grande, se è vero che alcune regioni stanno valutando l'opportunità di accettare il regalo che graziosamente ha fatto loro il governo Renzi (le stime di maggior gettito complessivo per le amministrazioni regionali, grazie alla legge di stabilità, parlano di 56 milioni di euro). Ecco il quadro della situazione a oggi. Con l'avvertenza che, come detto, in alcune realtà le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni o, addirittura, nelle prossime ore. Anche perché il ripristino del bollo per le auto con più di vent'anni oltre a essere un'opportunità oggettivamente allettante per amministrazioni sempre a caccia di soldi, è oggetto delle pressioni di chi sostiene, a nostro avviso sbagliando, che le regioni non possono derogare a una legge statale, anche se approvata successivamente a quella regionale. Ciò, nonostante la tassa automobilistica sia disciplinata, dal punto di vista delle esenzioni, delle agevolazioni e delle tariffe, dalle stesse regioni, nelle cui casse, peraltro, finiscono i quattrini pagati dagli automobilisti.

REGIONI SINGOLE

Attualmente è prevista l'esenzione per le autovetture ultraventennali a certe condizioni in: Basilicata, provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Trento, Veneto.

L'esenzione dalla tassa è invece prevista SOLO per le ultratrentennali in: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta.

ABRUZZO: esenzione solo per le ultratrentennali.

La regione è allineata al governo. "Ai sensi dell'art. 63 della legge 342 del 21/11/2000 come modificato dall'art. 1 comma 666 della legge 190 del 2014 sono esentate dal pagamento del bollo i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Se questi veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti ad una tassa di circolazione forfetaria annua di Euro 31,24 per gli autoveicoli e Euro 12,50 per le moto

BASILICATA: esenzione anche per le ultraventennali.

L'amministrazione regionale ha deliberato un nuovo regime per i veicoli ultraventennali con le seguenti tariffe in base alla cilindrata: 50 euro fino a 1000 cm³, 100 euro da 1001 a 2000 cm³, 200 euro oltre 2000 cm³.

Sul sito della regione il modulo per richiedere l'esenzione di un veicolo ultraventennale.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: esenzione anche per le ultraventennali.

Nulla è cambiato rispetto alle disposizioni previgenti.

Se non si circola non bisogna pagare nulla, se lo si fa bisogna pagare una tassa trimestrale di circolazione basata sulla tariffa prevista per le autovetture di classe di emissioni Euro 0 ed Euro 1 (Euro 5 se la vettura ha alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno).

Calabria: esenzione solo per le ultratrentennali.

“A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n.190 art.1 comma 666 (Legge Finanziaria 2015), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche soltanto i veicoli e motoveicoli trentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. I proprietari di veicoli, precedentemente esentati in quanto ultraventennali ed iscritti negli appositi registri, a decorrere dall'anno tributario 2015 e fino all'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla costruzione del veicolo stesso, sono tenuti al pagamento (anticipato e per intero) della tassa automobilistica”.

CAMPANIA: esenzione anche per le ultraventennali.

“La legge nazionale di stabilità 2015 ha ripristinato il pagamento della tassa per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico con anzianità dai venti ai trent'anni. La norma è immediatamente precettiva. Dal primo gennaio 2015, pertanto, i veicoli ultraventennali esentati sono nuovamente soggetti al versamento della tassa automobilistica di proprietà, da pagarsi sino al compimento del trentesimo anno dalla loro costruzione”. Peccato che sul sito della regione, nella sezione sulle tasse automobilistiche, si dica esattamente il contrario: “Gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico che abbiano compiuto vent'anni dalla data di prima immatricolazione o costruzione possono essere esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. A differenza dei veicoli storici (trentennali), il beneficio non spetta automaticamente, ma è necessario che:

- a. il modello del motoveicolo sia compreso nelle liste F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) o sia fornito di attestato di storicità F.M.I. o A.S.I.;
 - b. l'autoveicolo disponga di attestato di storicità A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano).
- Sia i veicoli storici che quelli di interesse storico, sono assoggettati, in caso di utilizzazione su strade pubbliche, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di 31,24 euro per gli autoveicoli e di 12,50 euro per i motoveicoli”.
-

EMILIA ROMAGNA: esenzione anche per le ultraventennali. L'amministrazione regionale ha mantenuto l'esenzione per gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo.

FRIULI VENEZIA GIULIA: esenzione solo per le ultratrentennali: nessuna notizia in proposito.

LAZIO: esenzione solo per le ultratrentennali.

“A partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1 Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983”.

LIGURIA: esenzione solo per le ultratrentennali.

“Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 190/2014 con decorrenza 01/01/2015 non è più consentito il pagamento forfettario in misura agevolata ai veicoli "storici" di anzianità fra 20 e 30 anni. Dal gennaio 2015 la tassa per detti veicoli deve essere corrisposta in misura ordinaria”.

LOMBARDIA: esenzione anche per le ultraventennali.

Fino all'anno scorso la regione Lombardia consentiva l'esenzione dal pagamento del bollo per tutte le autovetture immatricolate da più di vent'anni. Da quest'anno l'esenzione è limitata alle sole vetture iscritte ai registri: “Autoveicoli e motoveicoli di interesse storico (di qualunque anno di immatricolazione) iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali)”.

MARCHE: esenzione solo per le ultratrentennali.

“Il comma 666 dell' art. 1 della legge di stabilità statale n. 190 del 23/12/2014, apportando modifiche all'art.63 della L.342/2000, dispone a partire dal 01/01/2015 l'eliminazione dell'esenzione dal bollo auto per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo ed in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua, se non sono adibiti ad uso professionale. Pertanto dal 01/01/2015 avrà termine il beneficio di tale esenzione ed i contribuenti interessati saranno tenuti al pagamento del corrispondente importo dovuto della tassa automobilistica regionale”.

MOLISE: esenzione anche per le ultraventennali.

“I benefici fiscali si applicano, a particolari condizioni, anche nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto 20 anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. La Regione Molise applica l'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica regionale a quei veicoli, identificati col numero di targa, il cui valore storico o collezionistico sia certificato dalle associazioni indicate dalla normativa nazionale, mediante l'iscrizione nei propri registri e il rilascio dell'Attestato di Storicità del veicolo, in particolare:

1. l'AutomotoClub Storico Italiano (ASI);
2. i Registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato (ad esempio, i Registri storici della Fiat, della Lancia e dell'Alfa Romeo, che sono i più noti e conosciuti dalla maggior parte dei cittadini italiani, ma anche quelli eventualmente istituiti da altre case automobilistiche, italiane ed anche straniere, purché abbiano, queste ultime, almeno una sede in Italia);
3. la Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

Se i veicoli o i motoveicoli individuati nei predetti elenchi sono messi in circolazione su strade pubbliche, i proprietari sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria di € 28,00 per gli autoveicoli e di € 11,00 per i motoveicoli dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione, indipendentemente dalla potenza del motore. _____

PIEMONTE: esenzione anche per le ultraventennali.

Sul sito internet non c'è alcuna notizia ma sono riportati un numero di telefono e un indirizzo email. Ci hanno risposto che “la regione Piemonte prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le auto immatricolate da più di vent'anni ma meno di trenta ma siamo in attesa delle decisioni della Giunta Regionale sul recepimento o meno della normativa nazionale”.

PUGLIA: esenzione solo per le ultratrentennali.

“I veicoli storici ultratrentennali sono esenti di diritto dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà. Ove, però, siano posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari ad € 30,00 per gli autoveicoli e ad € 20,00 per i motoveicoli”.

SICILIA E SARDEGNA: esenzione solo per le ultratrentennali: nessuna notizia.

TOSCANA: esenzione anche per le ultraventennali.

“Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 20° anno di costruzione sono assoggettati ad una tassa forfettaria nella misura di € 63,00 per gli autoveicoli e di € 26,25 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale (es. scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). Qualora la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria. La tassa forfettaria deve essere corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria”.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: esenzione anche per le ultraventennali.

“Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall’anno in cui compiono il 20° anno dalla data di costruzione, o in mancanza di tale informazione dalla data di 1° immatricolazione”. “I veicoli di particolare interesse storico e collezionistico sono individuati, con propria determinazione, dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Beneficiano inoltre del regime agevolato dei veicoli storici anche tutti i veicoli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. In caso di utilizzo su pubblica strada dei veicoli storici, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 26,00 per gli autoveicoli e di € 10,00 per i motoveicoli.

UMBRIA: esenzione solo per le ultratrentennali.

“Con il comma 666 dell’art. 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) è stato modificato l’art.63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000 n.342. In particolare sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell’art.63 che prevedevano il regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico di età compresa tra i 20 e i 29 anni.

VALLE D'AOSTA: esenzione solo per le ultratrentennali.

“La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha abolito l’esenzione della tassa automobilistica e l’agevolazione sull’imposta provinciale di trascrizione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di età compresa tra i venti e i trenta anni”. ... “Rimane in vigore l’esenzione dal pagamento della tassa di proprietà per i veicoli ultra trentennali”.

VENETO: esenzione anche per le ultraventennali.

“Il bollo auto si paga tranne che per i veicoli dal particolare interesse storico iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Sono esenti anche le auto costruite specificamente per le competizioni e per scopo di ricerca tecnica o estetica”.

